

N. 38392 Prot. Gen.

N. 20 Prot. Verb.



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1^a CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEL POC "STRALCIO" E DELLA VARIANTE AL RUE VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA RELATIVA AL "2° STRALCIO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LO SCOLO "ARCOBOLOGNA" DA VIA DELL'ULIVO, A PONTE NUOVO, FINO A VIA PONDÌ, A MADONNA DELL'ALBERO

L'anno **2018** il giorno **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **16:20**

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Assente	De Pascale Michele	Presente	Manzoli Massimo
Presente	Alberghini Massimiliano	Presente	Margotti Lorenzo
Assente	Ancarani Alberto	Presente	Minzoni Raoul
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Molducci Livia
Presente	Baldrati Idio	Assente	Panizza Emanuele
Presente	Barattoni Alessandro	Presente	Perini Daniele
Presente	Biondi Rosanna	Presente	Quattrini Silvia
Presente	Campidelli Fiorenza	Assente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Casadio Michele	Presente	Sbaraglia Fabio
Presente	Distaso Michele	Assente	Strocchi Patrizia
Presente	Francesconi Chiara	Presente	Tardi Samantha
Presente	Fрати Marco	Presente	Tavoni Learco Vittorio
Presente	Gardin Samantha	Presente	Turchetti Marco
Assente	Gatta Rudy	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Gottarelli Maria Cristina	Presente	Vasi Andrea
Presente	Maiolini Marco	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Mantovani Mariella		

Terminata la relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giovanni Fagnani, la Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sulla proposta di deliberazione informando il consesso che in merito alle due osservazioni pervenute e precisamente :

1. Osservazione pervenuta da parte della ditta VEGA s.r.l., iscritta al PG con n. 190877, del 16/11/2017;
2. Osservazione pervenuta da parte del geom. Lamberto Lodola per conto dei sigg. Ridolfi Rita e Ridolfi Raffaele, iscritta al PG con n. 194781 del 22/11/2017

il competente Servizio Strade le ha esaminate in via istruttoria e controdedotte predisponendo specifiche controdeduzioni su ogni punto, illustrate nella seduta della Commissione Consiliare n. 3 "Assetto del Territorio", e di seguito, espressamente evidenziate nella parte narrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Ultimato il dibattito e formulate le dichiarazioni di voto come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, la Presidente cede la parola al Segretario Generale per una comunicazione in merito alle modalità della votazione della proposta in discussione.

Il Segretario Generale ricorda che, poiché, in sede di commissione consiliare e successivamente in sede di conferenza dei capigruppo consiliari, tutti i gruppi consiliari presenti ad entrambe le riunioni, in relazione alla loro univoca posizione sulle due controdeduzioni, hanno espresso la volontà di procedere in un'unica votazione alle controdeduzioni ed anche alla proposta di deliberazione nel suo complesso, si può, verificato il rinnovato consenso dei diversi gruppi consiliari, procedere in tal senso.

Quindi la Presidente, appurato il consenso dei diversi gruppi consiliari, procede in un'unica votazione all'approvazione della proposta di deliberazione nel suo complesso, comprensiva pertanto anche delle controdeduzioni alle due osservazioni pervenute, espressamente evidenziate nella parte narrativa della proposta di deliberazione in oggetto, che registra il seguente risultato:

presenti 27	votanti 22	astenuti 5	Alberghini (Albergh.), Ancisi (Lista per Ra), Biondi, Gardin, Tavoni (Lega Nord).
voti favorevoli 22	voti contrari //		

Per effetto della presente votazione la Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione nel suo complesso comprensiva delle osservazioni identificate come:

1. Osservazione pervenuta da parte della ditta VEGA s.r.l., iscritta al PG con n. 190877, del 16/11/2017;
2. Osservazione pervenuta da parte del geom. Lamberto Lodola per conto dei sigg. Ridolfi Rita e Ridolfi Raffaele, iscritta al PG con n. 194781 del 22/11/2017

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le due località Madonna dell'Albero e Ponte Nuovo sono collegate dalla Via 56 Martiri, viabilità che presenta diverse criticità e che, pur con traffico e incidentalità modesta, non è adeguata funzionalmente per garantire la percorrenza in sicurezza delle utenze deboli quali pedoni e ciclisti;
- si è reso necessario, al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale per la suddetta utenza nel collegamento fra le due località, nonché con il capoluogo, realizzare una nuova pista ciclabile che, partendo da Via della Vigna su Via Dismano, si sviluppi lungo la Via del Pino per

poi proseguire nelle aree agricole in fregio allo scolo consorziale "Arcobologna" fino ad arrivare in Via Pondi nell'abitato di Madonna dell'Albero;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 627/156467 del 27.10.2016, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del 1° stralcio del percorso ciclo-pedonale per il tratto, a Ponte Nuovo, che parte da Via Dismano e termina in Via Dell'Ulivo (lungo Via Del Pino), per un importo complessivo di €. 300.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.° 19/F7 del 24/4/2017, PG n. 67960/2017, è stato aggiudicato l'appalto pubblico, avente ad oggetto l'affidamento del contratto dei lavori relativi al suddetto 1° stralcio, all'Impresa CEAR Soc.Coop.Cons., con sede in Ravenna, Frazione Fornace Zarattini, Via Valle Bartina n. 13/c.;
- occorre completare l'opera mediante la realizzazione del 2° stralcio del percorso pedonale-ciclabile, il cui tratto parte da Via dell'Ulivo, a Ponte Nuovo, e termina in Via Pondi a Madonna dell'Albero, costeggiando per la maggior parte del tracciato lo scolo consorziale "Arcobologna".

Verificato che:

- il suddetto intervento, relativo al 2° stralcio del percorso pedonale-ciclabile, non ricade negli allegati A1, A2, A3, né B1, B2 o B3 di cui alla LR 9/99 e s.m.i., pertanto non rientra nelle tipologie di infrastrutture stradali assoggettate, ai sensi della suddetta normativa, a VIA/Screening;
- le aree interessate dai lavori ricadono secondo le tavole di piano "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico", in zone classificate "Aree a potenziale allagamento", per cui è stato richiesto il relativo parere/nulla osta all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e per la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
- le opere in questione non ricadono su aree soggette a vincolo ambientale paesaggistico, inoltre, per le stesse, non risultano obbligatorie indagini geognostiche in quanto si configurano come dotazioni infrastrutturali realizzate con movimentazioni di terreno e manufatti di modesta entità;
- il tracciato del nuovo percorso ciclabile si sviluppa in gran parte su aree interessate dal passaggio di una condotta fognaria relativamente al quale è stata imposta, con Determinazione dirigenziale DN n. 64 del 20/6/2008, una servitù a favore del Comune di Ravenna per una fascia di larghezza complessiva di ml 7,00, suddivisi in servitù permanente e per fascia di rispetto, per cui è stato richiesto il relativo parere ad HERA.

Considerato che :

- l'opera si sviluppa su aree di proprietà privata, ricadenti all'interno della fascia di rispetto del canale di bonifica "Arcobologna", che dovranno essere acquisite dal Comune di Ravenna e messe a disposizione per l'esecuzione dei lavori;
- le suddette fasce sono assoggettate, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna, a speciali vincoli conformativi, in particolare di inedificabilità ai sensi del successivo art. 10, comma 1, punto 5, e prescrizioni ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione del dissesto del corso idrico finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, per cui è stato richiesto il relativo parere/nulla osta al medesimo ente, ai sensi di quanto previsto dal suddetto Regolamento;
- le fasce di rispetto, inoltre, non costituiscono di per sé un vincolo preordinato all'esproprio rendendo quindi necessario che l'intervento all'interno delle stesse

sia oggetto, come ripetutamente affermato da costante giurisprudenza, di localizzazione dell'opera e di conseguente apposizione del vincolo espropriativo, presupposto essenziale ai fini della futura acquisizione delle aree, ai sensi dall'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR 327/01, da effettuarsi, ai sensi di legge, tramite il POC o una sua variante;

- il POC del Comune di Ravenna è scaduto in data 30/03/2016, ora in fase di nuova approvazione;
- occorre pertanto approvare, ex art. 12, comma 5, della LR 37/2002, un "POC Stralcio" relativo all'intervento in oggetto, ai fini della sua conformità urbanistica, con apposizione del vincolo espropriativo sulle aree interessate dall'intervento, sulla base della considerazione che se la legge riconosce a tale procedura la possibilità di determinare gli effetti di variante al POC, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica in progetto, tale possibilità, in termini logico-giuridici, comprende anche quella di determinare un configurabile POC per gli stessi effetti, qualora il suddetto piano da variare fosse venuto a scadenza.

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C., PG n. 132051/69 del 11/07/2017, è stata pertanto adottato con la procedura di cui all'art. 34 della LR n. 20/2000, sulla base della progettazione preliminare, il POC "Stralcio" relativo all'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della LR 37/2002, contestualmente all'adozione della variante al RUE;
- il progetto, unitamente alla suddetta deliberazione di adozione della variante, è stato depositato, in applicazione dell'art. 34, comma 4, e dell'art. 33, comma 1, della L.R. n. 20/2000, presso la sede comunale, nel rispetto dei termini di legge, dal 20/09/2017, data di pubblicazione di avviso di avvenuta adozione della variante sul B.U.R. n. 342, al 20/11/2017;
- del deposito si è provveduto inoltre a dare adeguata informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Ravenna e sul sito web istituzionale dell'Ente alla voce "Espropri";
- nell'avviso suddetto è stata inserita, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 37/2002, l'indicazione che l'approvazione della variante comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che a tal fine nel progetto è contenuto un elaborato che riporta l'elenco delle proprietà interessate dai vincoli stessi ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato inoltre formalmente comunicato ai suddetti proprietari catastali delle aree interessate dall'esproprio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 37/2002;
- contestualmente al deposito/pubblicazione si è provveduto ad inviare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, copia della delibera di adozione e dei relativi elaborati tecnici progettuali alla Provincia di Ravenna per le relative verifiche di legge;
- la documentazione relativa all'adozione della variante è stata inoltre pubblicata, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - Governo del Territorio, del Comune.

Atteso che:

- a) sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta favorevoli:

Consorzio di Bonifica della Romagna – Acquisito, con nota PG n. 109449 del 30/6/2017;

HERA – Acquisito, con nota PG n. 57250 del 7/4/2017;

Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e per la Protezione Civile - Servizio Area Romagna – Acquisito, con nota PG n. 170161 del 12/10/2017;

- b) l'opera in questione è già stata oggetto di valutazione ambientale positiva in fase di approvazione dell' "Aggiornamento 2014" del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Ravenna, nel quale la stessa è cartograficamente definita, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG n. 58718/77 del 7/4/2016, il cui rango di pianificazione è da considerarsi pari a quello del POC, ma di maggior dettaglio rispetto agli interventi concernenti la mobilità urbana da realizzare nel breve periodo, pertanto, è da escludere da una nuova procedura di VALSAT, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni ex art. 5 della LR 20/2000, come risulta anche dall'elaborato "R-A" allegato alla progettazione preliminare e depositato ad integrazione della medesima su richiesta della Provincia in sede di verifica ex art. 34, comma 6, della LR n. 20/2000;
- c) la Provincia di Ravenna, con atto del proprio Presidente, n. 120 del 25/10/17, ha poi espresso, sulla base del suddetto elaborato R-A, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale dell'intervento, senza formulare alcuna riserva.

Considerato che, entro i termini sopra indicati, sono pervenute le seguenti due osservazioni, unite quale Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono state esaminate in via istruttoria dal Servizio Strade del Comune di Ravenna e controdedotte come di seguito riportato, con il relativo esito:

- 1) Osservazione pervenuta da parte della ditta VEGA s.r.l., iscritta al PG con n. 190877, del 16/11/2017:

Punto 1): NON ACCOLTA

La normativa di legge richiamata dalla ditta proprietaria, cioè l'art. 11 comma 1, lett. a), del DPR 327/01, relativamente all'invio dell'avviso di avvio del procedimento prima dell'adozione della variante al piano regolatore, è stata disapplicata dall'art. 33 della LR 37/02, così come l'intero Capo II, del Titolo II, di cui la suddetta norma è parte. Nella Regione Emilia Romagna deve infatti farsi riferimento, nel caso in questione, all'art. 9, comma 2, lett. a), della LR n. 37/2002, che unitamente alla LR n. 20/2000, in ambito di legislazione concorrente, detta la normativa da applicare in questa fase procedimentale, il quale dispone che la comunicazione ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera debba essere effettuata a seguito dell'adozione della variante specifica al POC.

Non ha ragione d'essere neppure la critica mossa dalla soc. VEGA s.r.l. relativamente al difetto di motivazione relativamente all'indennità. L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, imposto dall'art. 3 della L. 241/90, assolve la funzione di rendere palesi le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottarlo, al fine di consentire il successivo ed eventuale sindacato di legittimità, che nel caso in questione si concretizzano, in questa fase, nel pubblico interesse che si intende perseguire realizzando l'opera pubblica prevista nel progetto preliminare, nelle scelte progettuali adottate per la sua localizzazione e nella necessità di opporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate, osservando la procedura prevista dalla legge, non nelle valutazioni che stanno alla base della stima, in questo caso peraltro sommaria, degli indennizzi per esproprio, sindacabili in altre sedi. Sarà infatti facoltà del soggetto proprietario, nella fase di formazione dell'indennità successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, oltre che fornire contributi utili ai fini della determinazione della stessa, contestarla, qualora non condivisa, avvalendosi delle opportunità messe a disposizione dalla vigente normativa sull'espropriazione, sia in sede amministrativa che, a

conclusione di questa, nelle opportune sedi della giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 54 del DPR 327/01.

Si sottolinea, inoltre, che la normativa applicabile all'indennità è, in questa fase, quella prevista dal combinato disposto dell'art. 10 della LR n. 37/02, il quale impone al Comune di predisporre un allegato che indichi unicamente le aree interessate dai vincoli espropriativi ed i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali, e dell'art. 17 del DPR 207/2010, tuttora in vigore, che prevede, fra gli elaborati del progetto, il piano particellare preliminare delle aree e, ai fini del necessario coordinamento della progettazione con le esigenze di bilancio, il calcolo sommario della spesa, comprensivo certamente anche della somma prevista per espropri, ma non alcun obbligo giuridico di valutazione specifica, ditta per ditta, delle somme per indennità.

Tale indicazione deve essere invece obbligatoriamente riportata nel piano particellare di esproprio da allegare al progetto definitivo, come disposto dall'art. 31 del medesimo Regolamento di attuazione, norma anche questa ancora vigente, in quanto è dall'approvazione di tale livello minimo di progettazione che discende per legge la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (che potrebbe anche giungere quasi 5 anni dopo, entro ma non oltre tale periodo, la data di apposizione del vincolo espropriativo), momento in cui iniziano a decorrere i termini per attivare e concludere la procedura espropriativa e si apre, inoltre, quella relativa alla determinazione definitiva dell'indennità.

A conferma della natura sommaria della stima per le espropriazioni effettuata in questa fase, va richiamato anche quanto disposto dall' art. 32, del suddetto DPR 327/01, il quale prevede, nello specifico, che l'indennità sia determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'atto di esproprio, che potrebbe essere emanato anche quasi 5 anni dopo, entro ma non oltre tale data, la dichiarazione di pubblica utilità, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura senza considerare quelli preordinati all'esproprio connessi alla realizzazione dell'opera pubblica.

La stima dell'indennità relativa all'area oggetto di esproprio di proprietà della ditta VEGA Srl, effettuata pertanto considerando sia la presenza della servitù per la condotta fognaria sia, in particolare, il fatto che la stessa risulti situata all'interno della fascia di rispetto del canale di bonifica soggetta ad un vincolo conformativo *ex lege* che ne preclude l'edificabilità, si fonda comunque, come quella complessiva per espropri ed occupazioni temporanee, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute *pro tempore* e della normativa statale di adeguamento, sul valore venale, ponendosi in rapporto ragionevole con la quotazione di mercato delle medesima in relazione alle sue caratteristiche essenziali e potenziale utilizzazione economica, garantendo pertanto il giusto equilibrio tra interesse generale e proprietà privata, nel rispetto del criterio del "serio ristoro" introdotto dalla giurisprudenza, citato dalla ditta nell'osservazione;

Punto 2): NON ACCOLTA

Come sopra affermato, l'area di proprietà della ditta riportata nel piano particellare, oggetto di esproprio, è da considerarsi, allo stato attuale di fatto e di diritto, come non edificabile, per la presenza sulla stessa dei seguenti vincoli che hanno inciso, ai sensi di legge, sulla sua valutazione, seppure sommaria, in questa fase:

- su tale area insiste una servitù di condotta a favore del Comune di Ravenna per una fascia di larghezza complessiva di ml 7,00, le cui condizioni prevedono che all'interno della stessa non sia consentita l'edificazione;
- l'area è all'interno della fascia di rispetto del canale, cd. principale di bonifica, "Arcobologna", soggetta ad un vincolo conformativo che ne preclude, in modo assoluto, l'edificabilità ai sensi dell'art. 96, lett. f), del RD n. 523 del 1904, oltre

che dell'art. 10, comma 1, punto 5), del vigente Regolamento del Consorzio di Bonifica della Romagna.

Tali vincoli dovranno essere considerati, ai fini della valutazione dell'area, anche nella fase formale di determinazione dell'indennità successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, al momento dell'esproprio, ai sensi del suddetto art. 32, comma 1, del DPR n. 327/01.

Anche la giurisprudenza civile e amministrativa è unanime nell'attestare che il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla suddetta normativa statale del Testo Unico n. 523/1904, abbia carattere legale, assoluto ed inderogabile, al fine di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il loro libero e regolare deflusso, oltre che di tutelare le persone e le cose dai rischi che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (in tal senso la sentenza n. 86 del 2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermata dalla **Cassazione civile, sezioni unite, n. 17784 del 2009, e la sentenza del TAR Lombardia, (BS), Sez. II, n. 814 del 2013**).

Riguardo al citato accertamento intervenuto con l'Agenzia delle Entrate, si rileva poi che la valutazione dell'indennità di esproprio non è più condizionata dalla dichiarazione ICI (ora IMU), in quanto il comma 7, dell'art. 37, del DPR 327/01, che prevedeva il raffronto con la medesima prima della sua determinazione formale, è stato abrogato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 22/12/2011;

Punto 3: NON ACCOLTA

L'unico esistente accesso dalla pubblica via all'area che residuerà dall'esproprio, di proprietà della ditta VEGA srl, sarà mantenuto; i primi 25 metri della pista ciclabile saranno realizzati con una sovrastruttura idonea al passaggio di mezzi pesanti ed asfaltata in modo da consentire al Consorzio di Bonifica ed ai mezzi agricoli di poter accedere rispettivamente alla fascia di transito ed al fondo in questione, il quale, pertanto, non risulterà intercluso. Non sarà quindi necessario imporre alcuna servitù di passaggio coattivo e di conseguenza prevedere alcuna relativa indennità. Non si rileva inoltre alcun deprezzamento della parte residua, al contrario si ritiene che l'opera comporti un vantaggio alla medesima di cui si è tenuto conto nella valutazione della stima, ex art. 33 del DPR 327/01;

Punto 4: NON ACCOLTA

Sotto il profilo idrografico l'opera non comporterà cambiamenti significativi poichè in tutte le scoline presenti nel fondo saranno opportunamente allungati i tombamenti esistenti nei punti di intersezione con la nuova pista ciclabile in modo da consentire la raccolta delle acque meteoriche e lo scarico nello scolo "Arcobologna", così come avviene allo stato attuale. I nuovi tratti di tombamento saranno inoltre prolungati, all'interno degli scoli presenti, di circa 5 ml. oltre la pista ciclabile. Essendo la pista realizzata con pavimentazione in materiale di tipo permeabile, con doppia pendenza e con sottofondo in stabilizzato, si ritiene garantita l'invarianza idraulica delle aree su cui si interviene, pertanto non si adotteranno particolari provvedimenti in merito. Si ritiene, in conclusione, che lo smaltimento delle acque meteoriche ed il corretto deflusso delle stesse sia garantito anche con la nuova opera di progetto mediante le soluzioni sopra prospettate che non comportano alcun deprezzamento della parte residua da indennizzare, in quanto sono realizzate senza ulteriori aggravii o servitù a carico del fondo di proprietà della ditta VEGA s.r.l., ma, al contrario, un miglioramento della situazione esistente;

2) Osservazione pervenuta da parte del geom. Lamberto Lodola per conto dei sigg. Ridolfi Rita e Ridolfi Raffaele, iscritta al PG con n. 194781 del 22/11/2017, NON ACCOLTA:

Nel progetto sono già previsti i relativi tombamenti delle scoline presenti per una lunghezza necessaria al fine di consentire il passaggio dei mezzi agricoli da un campo all'altro, pertanto non saranno dovuti ulteriori indennizzi alla proprietà.

Esaminato l'allegato progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati tecnici e descrittivi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO A) – Elaborato R01: Relazione Tecnica illustrativa;

ALLEGATO B) – Osservazioni

nonché dagli ulteriori elaborati tecnici e descrittivi così come individuati nell'avviso di pubblicazione allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (redatto ai sensi dell'art. 18 delle "Regole tecniche per la gestione dell'Albo Pretorio "on line" approvate con atto G.C. PG. N. 132792 / PV N. 680 DEL 28/12/2010:

1. T01: Stralcio di PSC e RUE – Proposta di variante – Inquadramento territoriale
2. T02: Rilievo su planimetria catastale;
3. T03: Rilievo planoaltimetrico – Planimetria generale di progetto – 1° tratto – Sezioni tipo;
4. T04: Rilievo planoaltimetrico – Planimetria generale di progetto – 2° tratto – Sezioni tipo;
5. T05: Rilievo planoaltimetrico – Planimetria generale di progetto – 3° tratto – Sezioni tipo;
6. R02: Studio di prefattibilità ambientale – Tavole dei vincoli;
7. R03. Relazione fotografica;
8. R04: Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
9. R05: Piano particellare preliminare;
10. R06: Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento;
11. R-A: Poc in itinere e Poc Stralcio dell'opera pubblica - Norme tecniche di attuazione – Scheda dell'opera pubblica – Esclusione della procedura di Valsat.

comportante il calcolo sommario di spesa riepilogato nel seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A MISURA	365.531,19
A CORPO	
IN ECONOMIA	
TOTALE EURO	365.531,19

B) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

A MISURA	
A CORPO	6.908,30
IN ECONOMIA	
TOTALE EURO	6.908,30
TOTALE PARZIALE A) + B)	372.439,49

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
2. Rilievi, accertamenti e indagini	
3. Allacciamenti ai pubblici servizi	
4. Imprevisti	867,77
5. Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi (frazionamenti)	118.000,00
6. Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento	13.000,00
7. Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione nella misura massima di cui all'art. 113, c.2 D.Lgs. n. 50/16	7.448,79
8. Spese per attività di consulenza o di supporto	
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
12- I.V.A. ed eventuali altre imposte	37.243,95
TOTALE PARZIALE EURO	177.560,51
TOTALE COMPLESSIVO A) + B) + C)	550.000,00

Dato atto che:

- non occorre apportare, in seguito alle osservazioni pervenute, alcun tipo di modifica tecnica al progetto né al QTE;
- l'opera in oggetto ed il relativo finanziamento della somma, pari ad €. 550.000,00=, sono previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2018, Int. n. prog. 66.0, e nel Piano degli investimenti 2018/2020 - Anno 2018, Int. n. prog. 65.0, facenti parte del D.U.P. 2018/2020 approvato con delibera di C.C. del 21/12/17, PG n. 214691/139, contestualmente all'approvazione, con deliberazione PG n. 214701/140, del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 del Comune di Ravenna;
- la presente deliberazione approvativa della variante *de qua* comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 13, comma 1, e 12, comma 5, della LR 37/02, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR 327/01, delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto indicate nel piano particellare, elaborato progettuale R05.

Visto anche l'art. 3, comma 5, della nuova L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2017: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in vigore dal 01/01/18, il quale stabilisce che i Comuni dotati di PSC che, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, abbiano adottato il RUE, il POC, o varianti ai medesimi piani, ovvero varianti al PSC, possano completare l'iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, prevedendo comunque, al comma 1, un termine

triennale per l'avvio del processo di adeguamento alle disposizioni della legge medesima relativamente all'approvazione del nuovo PUG ed un ulteriore termine biennale per la sua conclusione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la L.R. n. 9/1999 e s.m.i.;

Visto il DPR 327/01;

Vista la L.R. n. 20/2000 ed in particolare gli artt. 33 e 34;

Vista la L.R. n. 37/2002 ed in particolare gli artt. 8,9,10 e 12, comma 5;

Vista la L.R. n. 24/2017.

Visto il parere della competente Commissione Consiliare Assetto del Territorio (C.C.A.T.) riunitasi in data 12/02/18;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Strade e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udita l'esposizione del relatore;

Visto l'esito delle votazioni riportate in narrativa;

DELIBERA

A) di controdedurre, visto l'esito della votazione riportata in narrativa, le due osservazioni, unite quale ALLEGATO "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, pervenute durante la fase di deposito del progetto preliminare relativo all'opera: "2° STRALCIO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LO SCOLO "ARCOBOLOGNA" DA VIA DELL'ULIVO, A PONTE NUOVO, FINO A VIA PONDI, A MADONNA DELL'ALBERO", come di seguito riportato sulla base delle proposte adottate in via istruttoria dal competente Servizio Strade e che trovasi dettagliate nella parte narrativa del presente atto:

1) Osservazione iscritta al PG con n. 190877 del 16/11/2017, presentata dalla ditta VEGA s.r.l:

Relativamente al Punto 1)

Sulla base della votazione riportata in narrativa l'osservazione è: **NON ACCOLTA**

Relativamente al Punto 2)

Sulla base della votazione riportata in narrativa l'osservazione è: **NON ACCOLTA**

Relativamente al Punto 3)

Sulla base della votazione riportata in narrativa l'osservazione è: **NON ACCOLTA**

Relativamente al Punto 4)

Sulla base della votazione riportata in narrativa l'osservazione è: **NON ACCOLTA**

2) Osservazione iscritta al PG con n. 194781 del 22/11/2017, pervenuta da parte del geom. Lamberto Lodola per conto dei sigg. Ridolfi Rita e Ridolfi Raffaele:

Sulla base della votazione riportata in narrativa l'osservazione è: **NON ACCOLTA**

B) di approvare, visto l'esito della votazione riportata in narrativa e per i motivi espressi nella medesima narrativa, il progetto preliminare con valore di POC "Stralcio" e variante urbanistica specifica al RUE vigente, relativa all'opera pubblica in oggetto,

che si compone dei seguenti elaborati tecnici allegati parte integrante e sostanziale al presente atto:

- ALLEGATO A) – Elaborato R01: Relazione Tecnica illustrativa;
- ALLEGATO B) – Osservazioni

nonché dagli ulteriori elaborati tecnici e descrittivi così come individuati nell'avviso di pubblicazione allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (redatto ai sensi dell'art. 18 delle "Regole tecniche per la gestione dell'Albo Pretorio "on line" approvate con atto G.C. PG. N. 132792 / PV N. 680 DEL 28/12/2010:

1. T01: Stralcio di PSC e RUE – Proposta di variante – Inquadramento territoriale
2. T02: Rilievo su planimetria catastale;
3. T03: Rilievo planoaltimetrico – Planimetria generale di progetto – 1° tratto – Sezioni tipo;
4. T04: Rilievo planoaltimetrico – Planimetria generale di progetto – 2° tratto – Sezioni tipo;
5. T05: Rilievo planoaltimetrico – Planimetria generale di progetto – 3° tratto – Sezioni tipo;
6. R02: Studio di prefattibilità ambientale – Tavole dei vincoli;
7. R03. Relazione fotografica;
8. R04: Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
9. R05: Piano particellare preliminare;
10. R06: Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento;
11. R-A: Poc in itinere e Poc Stralcio dell'opera pubblica - Norme tecniche di attuazione – Scheda dell'opera pubblica – Esclusione della procedura di Valsat.

comportante il calcolo sommario di spesa riepilogato nel seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A MISURA	365.531,19
A CORPO	
IN ECONOMIA	
TOTALE EURO	365.531,19

B) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

A MISURA	
A CORPO	6.908,30
IN ECONOMIA	
TOTALE EURO	6.908,30
TOTALE PARZIALE A) + B)	372.439,49

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
2. Rilievi, accertamenti e indagini	
3. Allacciamenti ai pubblici servizi	

4. Imprevisti	867,77
5. Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzati (frazionamenti)	118.000,00
6. Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento	13.000,00
7. Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione nella misura massima di cui all'art. 113, c.2 D.Lgs. n. 50/16	7.448,79
8. Spese per attività di consulenza o di supporto	
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
12- I.V.A. ed eventuali altre imposte	37.243,95
TOTALE PARZIALE EURO	177.560,51
TOTALE COMPLESSIVO A) + B) + C)	550.000,00

- C) di dare atto che l'opera in oggetto ed il relativo finanziamento della somma, pari ad € 550.000,00=, sono previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2018, Int. n. prog. 66.0, e nel Piano degli investimenti 2018/2020 - Anno 2018, Int. n. prog. 65.0, facenti parte del D.U.P. 2018/2020 approvato con delibera di C.C. del 21/12/17, PG n. 214691/139, contestualmente all'approvazione, con deliberazione PG n. 214701/140, del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 del Comune di Ravenna;
- D) di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 1, della LR n. 37/02, il vincolo preordinato all'esproprio, sulle aree di proprietà privata riportate nell'allegato piano particellare, si intende apposto quando diventerà efficace la presente deliberazione approvativa della variante urbanistica *de qua* ed avrà durata quinquennale;
- E) di dare atto, inoltre, che la presente variante entrerà in vigore dalla data della pubblicazione, ad opera della Regione Emilia Romagna sul BURERT, dell'avviso relativo alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 34, comma 9, e 33, comma 3, LR n. 20/2000;
- F) di trasmettere copia integrale della variante approvata alla Provincia ed alla Regione, di pubblicare l'avviso dell'avvenuta approvazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Ravenna e di depositarne inoltre copia presso il Comune per la libera visione ai sensi degli artt. 34, comma 8, e 33, comma 2, della LR n. 20/2000;
- G) di effettuare, inoltre, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett a), del D. Lgs.n. 33/2013, la pubblicazione della variante approvata nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - Governo del Territorio del Comune di Ravenna;
- H) di inviare al Servizio Progettazione Urbanistica, per l'aggiornamento dei relativi elaborati del RUE vigente e del 2° POC del Comune di Ravenna, adottato con deliberazione di C.C. del 31/11/2017, PG n. 182544/105, ed attualmente in fase di approvazione, copia della presente variante specifica contenente, a norma dell'art. 10 della LR n. 37/02, l'allegato elaborato indicante le aree interessate dai vincoli espropriativi ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali;

- l) di dare atto che il responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'opera è l'ing. Valerio Binzoni del Servizio Strade.

PRESIDENTE
F.to Livia Molducci

SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Paolo Neri

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia il **06/03/2018** all'albo comunale ove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Ravenna, **06/03/2018**

SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Paolo Neri

Trasmessa al Prefetto il

Per copia conforme all'originale.

Ravenna, **06/03/2018**



SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Neri

Esecutiva dal

ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

p. SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Neri
